

N. R.G. 41290/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **41290/2016** promossa da:

DAVIDE DAL CORSO (C.F. DLCDVD72B17F205V),
ELEONORA DAL CORSO (C.F. DLCLNR79T59F205E),
ANGELA ADELE CASSAMAGNAGHI (C.F. CSSNLD48H70F205Q),
tutti con il patrocinio dell'avv. DANIELA DEMONTI (C.F. DMNDNL66A65C665U), del Foro di
Milano;

ATTORI

contro

GIOVANNI DAL CORSO (C.F. DLCGNN50S22L686N), con il patrocinio dell'avv. PAOLO
COLOMBO (C.F. CLMPLA72A21H264Y), del Foro di Milano;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per gli attori:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e premesse le opportune declaratorie e statuizioni del caso così giudicare:

- rilevato che, sulla base dei fatti esposti in narrativa, l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate prot. 2015/138 551 nei confronti degli eredi del signor Alessandro Dal Corso riguarda in realtà redditi prodotti e percepiti dal signor Giovanni Dal Corso, ma artatamente da questo attribuiti al fratello morto;

- rilevato che il signor Alessandro Dal Corso è deceduto in data 15 ottobre 2010, ma ciononostante il suo nome è stato, prima utilizzato commercialmente e poi riportato nel modello RK1 per la dichiarazione di redditi prodotti dopo la sua morte dalla Dal Corso Alessandro e Giovanni s.n.c.;

- rilevato che la società Dal Corso Alessandro e Giovanni s.n.c. è stata intenzionalmente mantenuta in attività per un anno dopo la morte di uno dei due soci titolare del 50%.

in via principale:

1. condannare il signor Giovanni Dal Corso al pagamento in favore degli attori, eredi del signor Alessandro Dal Corso della somma di € 14.168,71, versata da questi ultimi quale imposta a seguito



dell'accertamento della Agenzia delle Entrate pro. 2015/ 138 551 per l'anno 2010 relativo ad un reddito da partecipazione nella Dal Corso Giovanni e Alessandro s.n.c. attribuito al defunto, ma attribuibile per intero al fratello, odierno convenuto;

2. condannare il signor Giovanni Dal Corso al pagamento in favore degli attori della somma di denaro da determinare in corso di causa, che rappresenta la quota del socio defunto Alessandro Dal Corso ('dante causa' di Eleonara e Davide Dal Corso e Angela Adele Cassamagnaghi), in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi degli artt. 2284 e 2289 c.c.;

3. condannare il signor Giovanni Dal Corso al pagamento in favore degli attori della somma di € 8.778,00 che prelevò per uso personale dopo la morte del fratello Alessandro dal conto corrente intestato alla società in aperta violazione della normativa sul diritto commerciale e successorio;

In via istruttoria:

- accertare l'irregolarità del comportamento del signor Giovanni Dal Corso dopo la morte del fratello Alessandro sia dal punto di vista civile che fiscale, valutando altresì de l'omessa dichiarazione della morte del fratello e la continuazione per anni dell'attività sociale anche a nome di quest'ultimo possa avere rilevanza penale.

- disporre CTU volta a determinare la somma di spettanza degli eredi del signor Alessandro Dal Corso in base alla situazione patrimoniale della soc. Dal Corso Alessandro e Giovanni s.n.c. al 15 ottobre 2010, giorno della morte del signor Alessandro Dal Corso, momento in cui il socio superstite avrebbe dovuto liquidare la quota come previsto dagli artt. 2284 e 2289 c.c..

con espressa riserva di ulteriormente produrre dedurre ed articolare mezzi istruttori nei termini di legge ex art. 183 comma 6 c.p.c.

in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, *salvis iuribus.*"

per il convenuto:

"Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, rejetta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta al collegio arbitrale rituale, da designarsi nelle modalità previste dai patti sociali, per le ragioni esposte in atti, il tutto con ogni e più ampia declaratoria.

In via subordinata pregiudiziale di rito: nella non creduta ipotesi di ritenere la clausola arbitrale, contenuta nei patti sociali di natura irrituale, accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta al collegio arbitrale irrituale da designarsi nelle modalità previste dai patti sociali, per le ragioni esposte in atti, il tutto con ogni e più ampia declaratoria.

In via principale di merito: rigettare le domande avversarie, per le ragioni sopra esposte e previste le declaratorie del caso, anche compensando, in tutto o in parte, l'eventuale residuo a favore degli attori, con le somme sostenute dal convenuto per la chiusura della società e per l'attività dal medesimo svolta, il tutto con ogni e più ampio provvedimento.

In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale degli attori e per testimoni sui seguenti capitoli di prova:

1. Vero che negli ultimi anni di svolgimento dell'attività del signor Alessandro Dal Corso, fino all'intervenuta malattia nel maggio 2010 - la società indicava una fatturazione ridotta principalmente a due soli clienti; in particolare la società Mai S.r.l. e Aron Elettrotecnica S.n.c.



2. *Vero che, tra il 2010 e il 2011, i signori Dal Corso effettuarono dei lavori da elettricista conto terzi presso le aziende indicate dalle due società di cui al capitolo precedente.*
3. *Vero che, in particolare, tra la fine del 2010 e sino ad aprile 2011, il signor Giovanni Dal Corso prestò la propria opera presso gli stabilimenti Ansaldo Elettromeccanica di Milano, via Sarca, su incarico della Aron Elettrotecnica S.n.c.*
4. *Vero che per compiere i lavori di cui ai capitoli precedenti, i fratelli Dal Corso utilizzavano materiali e strumenti forniti direttamente dalle ditte Aron Elettrotecnica S.n.c. e M.A.I. S.r.l.*
5. *Vero che il convenuto continuò l'attività societaria sino all'aprile del 2011 per completare i lavori iniziati con la società Mai S.r.l.*
6. *Vero che al momento della cessazione dell'attività, la società aveva solo attrezzature prive di valore economico e il cui valore finale era già stato ammortizzato.*
7. *Vero che nel corso degli ultimi cinque anni di attività della società, i signori Giovanni e Alessandro Dal Corso prelevarono le somme di propria pertinenza, come risulta dagli estratti di conto che si rammostrano.*
8. *Vero che in particolare nel periodo che va dal 2007 sino al 2011 - furono effettuati prelievi per un importo complessivo di euro 65.106,00= in favore del signor Giovanni Dal Corso.*
9. *Vero che, in favore del signor Alessandro Dal Corso nello stesso periodo di cui al capitolo precedente, furono prelevate dal medesimo somme totali per euro 63.262,00=.*
10. *Vero che nel corso del periodo 2007/2011 i soci provvidero a pagare le imposte in misura paritaria.*
11. *Vero che in ragione di ciò, nello stesso periodo, il commercialista della società, Dottor Maurizio Rusconi, inviò ai due soci i modelli per il versamento delle imposte in misura paritaria.*
12. *Vero che al momento della chiusura della società, la liquidità era già stata ripartita in misura paritaria tra i soci.*
13. *Vero che il signor Giovanni Dal Corso provvide, da solo e integralmente, al pagamento delle spese di chiusura della società pari a euro 2.144,79= per le prestazioni professionali del commercialista e euro 412,00= per sanzioni dovute dalla società.*
14. *Vero che detti pagamenti furono effettuati tutti nel 2012, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 7 e 8).*
15. *Vero che il commercialista della società informò gli eredi del signor Alessandro Dal Corso, in persona dell'attore Davide Dal Corso, che avrebbero dovuto pagare le imposte relative ai redditi del 2010, imputate nella misura del 50% a ciascun socio.*

Si indicano a testimone i signori:

- *Dottor Maurizio Rusconi, con studio in 20144 Milano, via Giotto n. 3, su tutti i capitoli.*
- *Giuseppe Vit, residente in 20146 Milano, via Vincenzo Mar8ia Coronelli n. 6, sui capitoli da 1 a 6.*
- *Michele Arcangelo Nicolò, residente in 20092 Cinisello Balsamo, via Francesco Guardi n. 50, sui capitoli da 1 a 6.*

Si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testimoni indicati, sulle prove testimoniali ammesse a controparte.



Sempre in via istruttoria: si chiede di ordinarsi a parte attrice, o in caso di rifiuto all'Agenzia delle Entrate competente, la produzione della documentazione attestante i versamenti effettuati dal de cuius per il periodo 2007 / 2010; nonché ai suoi eredi per il periodo 2010 / 2011 e le dichiarazioni dei redditi per quanto di competenza dal 2007/2010 e al 2010/2011.

In ogni caso: con il favore di spese, di C.T.U e C.T.P., compensi professionali, spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli attori, **DAVIDE DAL CORSO, ELEONORA DAL CORSO e ANGELA ADELE CASSAMAGNAGHI,**

- o quali eredi di **ALESSANDRO DAL CORSO, deceduto il 15.10.2010,**

hanno convenuto in giudizio il fratello del *de cuius*, **GIOVANNI DAL CORSO**, in riferimento alle vicende della **SNC DAL CORSO ALESSANDRO E GIOVANNI**, lamentando che il convenuto, quale unico socio superstite nella SNC dopo la morte del fratello, socio paritetico nella stessa,

- o anziché provvedere ex art.2284 cc a liquidare ad essi eredi la quota del socio defunto nella SNC ovvero comunicare agli eredi la volontà di proseguire con loro l'attività sociale ovvero ancora decidere congiuntamente agli eredi lo scioglimento della società,

avrebbe proseguito l'attività sociale anche a nome del socio defunto,

- o così determinando una **imposizione fiscale a carico del defunto e quindi dei suoi eredi** emersa nel 2015 e comportante il pagamento da parte degli attori di **euro 14.168,71,**
- o prelevando poi indebitamente dai conti correnti sociali, dopo la morte del fratello, l'importo di **euro 8.778,00,**

ed hanno quindi formulato le corrispondenti conclusioni di **condanna del convenuto** al pagamento in loro favore dell'importo di euro 14.168,71 nonché della somma corrispondente al valore della quota del *de cuius* al momento del decesso nonché ancora dell'importo di euro 8.778,00.

Il **convenuto GIOVANNI DAL CORSO** ha contrastato le domande degli attori:

- eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione/competenza del Tribunale, data la **clausola compromissoria** contenuta nell'art.12 dei patti sociali relativi alla SNC;
- nel merito negando ogni addebito, posto che:
 - o alla morte del fratello egli non avrebbe intrapreso alcuna nuova attività, limitandosi a portare a termine i lavori già in corso, così sostanzialmente provvedendo alla liquidazione della SNC, poi "formalmente chiusa" l'8.11.2011, decorsi i sei mesi senza la ricostituzione della pluralità dei soci;
 - o alla data della cancellazione "*nessun bene residuava in quanto la liquidità della società era stata ripartita nel tempo tra i due fratelli in misura equitativa*", come risulterebbe dagli estratti conto bancari dai quali emergono nel periodo 2007/2011 prelievi pressoché paritetici, avendo poi egli provveduto personalmente ai costi di cancellazione;
 - o quanto all'imposizione fiscale, la indicazione del socio defunto -nel prospetto fiscale relativo alle partecipazioni sociali nell'anno 2010- sarebbe stata la via seguita dal consulente della SNC, non avendo gli eredi dato alcuna specifica risposta alla richiesta di costui di specificare i nominativi da indicare.

Nelle **memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma** le parti hanno ribadito le loro posizioni,

- o in particolare gli **attori** (prima memoria) contestando l'infondatezza della eccezione preliminare avversaria, posta l'inopponibilità ad essi -non subentrati nel rapporto societario- dei patti sociali, e ribadendo la distinzione tra liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, secondo valorizzazione della stessa al momento del decesso, e liquidazione della società con attribuzione ai soci del residuo di liquidazione,



entrambe le parti formulando poi richieste di prova orale e il convenuto anche ex art.210 cpc, richieste disattese dal g.i. che ha invece ritenuto con ordinanza del 12.1.2018 di procedere a CTU, così motivando:

“ritenuto che la causa vada decisa sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, ritenuto opportuno avvalersi allo scopo del contributo di un CTU per il relativo esame ai fini di:

- a) accertamento della entità dei prelievi dalle casse sociali risultanti a favore di ciascuno dei soci Alessandro e Giovanni Dal Corso fino alla data del 15.10.10 di decesso del socio Alessandro Dal Corso;*
- b) corretta imputazione fiscale degli utili maturati dalla snc nel corso dell'esercizio 2010;*
- c) valutazione della quota di partecipazione alla società DAL CORSO ALESSANDRO E GIOVANNI snc di spettanza del socio Alessandro Dal Corso all'epoca del decesso in data 15.10.10;”.*

Espletata quindi la CTU e mutato il g.i. originario a seguito del suo pensionamento, avanti il nuovo g.i. è stato svolto ulteriore tentativo di conciliazione rimasto senza esito come i precedenti, dopodiché le difese hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte ribadendo quelle già svolte e il g.i. ha trattenuto la causa in decisione una volta depositate le difese conclusionali.

All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che, dovendosi **superare l'eccezione preliminare di compromesso**, le **domande degli attori** possano poi nel merito essere **accolte solo** quanto alla **condanna del convenuto** al pagamento in loro favore dell'importo di **euro 14.168,71 nonché dell'importo corrispondente alla quota del socio defunto al momento della morte**, da determinarsi come si dirà infra in **euro 3.246,05**.

Quanto alla **eccezione di compromesso**,

- o ribadita dal convenuto nelle difese conclusionali in riferimento alla autonomia della clausola arbitrale rispetto ai patti sociali nei quali è inserita, cosicché la clausola sarebbe operante anche nei confronti degli eredi del socio defunto (non quali soci ma) quali successori di costui in tutti i rapporti,

va infatti rilevato -con valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione discussa tra le parti al riguardo- che tale **clausola**, per come riportata negli atti difensivi del convenuto, risulta **nulla** in quanto **in contrasto con la disciplina ex art.34 secondo comma dlgs n.5/2003**, disciplina richiedente che le clausole compromissorie statutarie prevedano -a pena appunto di nullità- il conferimento del “potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”,

- o la clausola in esame prevedendo invece che due degli arbitri siano nominati *“da ciascuna delle parti in controversia”*
- o e, dunque, incorrendo nella sanzione portata dalla normativa sopravvenuta dal momento della entrata in vigore di tale normativa (cfr. il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità di cui, da ultimo, a Cass. n.23485/2017, secondo il quale: *“La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2 del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario”*, orientamento applicabile anche alle società di persone, cfr. Cass. n.21422/2016).



Sussistendo quindi la competenza del Tribunale data la non operatività della clausola compromissoria statutaria nulla, deve quindi passarsi all'esame del **merito della controversia**, rispetto al quale va poi in primo luogo considerato, quanto alla domanda di **condanna del convenuto per euro 14.168,71**:

- la vicenda controversa è regolata dalla disciplina ex artt. 2284 2239 cc, secondo la quale nelle società di persone (e in particolare nelle snc) a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro degli eredi del socio scomparso nella società ma l'evoluzione del rapporto è affidata alla iniziativa dei soci superstiti, i quali possono, alternativamente, liquidare la quota del socio defunto agli eredi ovvero sciogliere la società ovvero continuare la società con gli eredi ove questi acconsentano;
- nel caso di specie risulta pacifico che il convenuto, socio superstite, non abbia inteso proseguire la società con gli eredi del fratello, nulla avendo comunicato in tal senso agli attori, i quali non sono quindi divenuti soci della SNC;
- da tale piana situazione discende che del tutto **indebitamente nel prospetto relativo agli adempimenti fiscali del 2010 il convenuto abbia indicato quale socio percipiente gli utili emergenti dal conto economico, oltre a sé medesimo, il fratello ALESSANDRO DAL CORNO, in realtà deceduto il 15.10.2010** e, quindi, non più socio alla data del 31.12.2010, data rilevante secondo la disciplina tributaria indicata dagli attori e dal CTU, che ha anche fatto riferimento a specifiche risoluzioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE (cfr. p.20 relazione del CTU dr. MAURO BONTEMPELLI depositata il 20.6.2018);
- da tale indebita gestione dei rapporti con il fisco da parte del convenuto essendo poi derivata la imposizione fiscale a carico degli attori, tenuti a pagare agli enti impositori la somma di euro **14.168,71**,
 - che gli attori hanno provveduto a rateizzare come risulta dalla documentazione da loro prodotta sub 3 e sub 4 e come, del resto, non è stato specificatamente contestato dal convenuto,

ne consegue che il convenuto, **nella sua qualità di socio amministratore**, debba essere **condannato** a risarcire agli attori gli importi loro richiesti dagli enti impositori sulla scorta della erronea compilazione del prospetto dei soci relativo all'anno 2010, vale a dire l'importo di euro **14.168,71** sopra indicato, importo che essi non sarebbero stati tenuti a versare laddove il prospetto fosse stato correttamente compilato,

- risultando poi del tutto irrilevante al riguardo la difesa del convenuto in ordine alla gestione della pratica fiscale da parte del commercialista consulente della SNC e la mancanza di precise indicazioni al riguardo da parte degli eredi del fratello,
 - da un lato gli errori del professionista non potendo scriminare la responsabilità del convenuto quale socio amministratore ma semmai dar luogo ad azioni nei confronti del consulente per negligenza professionale,
 - d'altro lato, poi, nessun onere di comunicazione potendo essere addossato agli eredi del socio defunto nei confronti del socio superstite (o del suo consulente) posto, che come si è detto, la disciplina legale prevede che ogni iniziativa circa la continuazione o meno della società con gli eredi del socio defunto spetti non già a costoro ma ai soci superstiti e che, nel caso di specie, il convenuto nulla ha comunicato in tal senso agli attori, legittimati quindi a ritenersi non più soci.

Quanto alle **altre domande degli attori** va poi considerato:



- il CTU ha accertato che nel periodo dall'1.1.2017 al 15.10.2010 i prelievi eseguiti dai due soci dalle casse sociali siano ammontati per il *de cuius* ad euro 97.129,20 e per il convenuto ad euro 69.747,98, con una differenza di euro 27.381,22 riguardante i **maggiori prelievi del *de cuius***: considerando poi anche i prelievi effettuati dal convenuto dopo la morte del fratello per euro 8.537,14, ne deriva che i prelievi attribuibili complessivamente al convenuto assommano ad euro 78.285,12, comunque inferiori quindi a quelli attribuibili al *de cuius* per euro, si è detto, 97.129,20 (cfr. pagg. 17 e ss relazione del CTU citata);
- tali accertamenti del CTU risultano condivisibili in quanto frutto di esame in contraddittorio con i CTP della documentazione sociale e, del resto, in alcun modi criticati dalle parti quanto all'aspetto contabile;
- il CTU ha poi provveduto a valutare **il valore complessivo della SNC al momento del decesso di ALESSANDRO DAL CORSO** come pari ad **euro 25.334,18**,
 - tenendo conto del carattere di impresa artigiana della SNC, "*che basava la sua attività esclusivamente sul lavoro dei due titolari*", "*senza dipendenti o collaboratori esterni*", "*con acquisti di merci e prodotti per l'attività marginali*" e nella quale non risulta presente alcuna immobilizzazione materiale né appare possibile ricostruire uno specifico valore di avviamento separabile dalla presenza fisica dei soci,
- ricorrendo quindi al metodo di valutazione c.d. patrimoniale semplice, inteso come "*sommatoria delle attività al valore corrente, al netto delle passività, cui sommare le giacenze di cassa alla data di riferimento*" (cfr. pagg. 20 e ss relazione del CTU citata);
- la valutazione del CTU risulta condivisibile quanto al metodo seguito, che tiene conto, secondo un ragionamento immune da vizi logici, delle specifiche caratteristiche della snc, tali da rendere inidonei altri metodi valutativi;
- tale valutazione, ad avviso del Tribunale, va peraltro integrata con le risultanze della CTU già sopra esposte e relative ai prelievi effettuati dai soci durante la vita dell'ente,
 - prelievi che, si è visto, per il *de cuius* sono superiori a quelli dell'altro socio convenuto
 - e come tali vengono in sostanza a rappresentare una anticipata percezione di attività proprie dell'ente, posto che,
 - dato il carattere paritetico della partecipazione, il maggior prelievo di "acconto utili" da parte di un socio rappresenta una appropriazione di somme di pertinenza dell'ente che può trovare giustificazione solo in una prospettiva di conguaglio finale in fase liquidatoria o, come nel caso di specie, in fase di liquidazione della quota del socio percettore delle maggiori somme;
- analoga incidenza rispetto alla valutazione della quota del socio deceduto va poi attribuita ai prelievi effettuati solo dal convenuto dalle casse sociali dopo la morte del fratello, trattandosi di attivo della società interamente prelevato dal socio superstite;
- per quanto fin qui detto il ragionamento valutativo della quota di pertinenza degli eredi del socio scomparso deve tener conto della differenza a favore di tale socio nei prelievi durante la vita della società, differenza che va imputata a scomputo della liquidazione della sua quota,
 - cosicché,
 - data la valutazione della quota di ALESSANDRO DAL CORSO secondo le risultanze della CTU in euro (25.334,18 : 2) 12.667,09



- e dato che tale quota va aumentata della metà dei prelievi effettuati solo da GIOVANNI DEL CORSO dopo la morte del fratello, metà pari ad euro (8.537,14 : 2) 4.268,57, così pervenendosi a una **valutazione della quota del socio defunto pari ad euro** (12.667,09 + 4.268,57) **16.935,66**,
- ne discende che **la quota spettante agli attori risulta pari:**
 - ad euro 16.935,66 **meno la parte già anticipata in favore del patrimonio del de cuius per la metà dei prelievi da lui effettuati oltre la soglia dei prelievi del fratello**, metà pari a euro (27.381,22 : 2) 13.690,61,
 - e così dunque pari ad euro (16.936,66 – 13.690,61) **3.246,05**.

Per quanto fin qui detto il **convenuto** va dunque **condannato**, quale socio superstite, al pagamento in favore degli attori di tale importo di **euro 3.246,05**, e ciò senza necessità di dare ingresso alle prove testimoniali dedotte dalle parti, tutte relative a capitoli riguardanti fatti non dirimenti.

Va solo ancora aggiunto che a tale conclusione non possono ostare le considerazioni difensive svolte:

- né dagli attori, volte a considerare atomisticamente i prelievi effettuati dai due soci,
 - ritenendo irrilevanti quelli eseguiti in vita dal *de cuius* e invece pretendendo la intera restituzione in loro favore dell'importo prelevato dal convenuto dopo la morte del fratello,
- trattandosi invece di importi la cui anticipata percezione va fatta oggetto di complessivo conguaglio al momento della liquidazione della quota del socio deceduto.
- né dal convenuto,
 - da un lato volte a far valere costi di “chiusura” dell'ente successivi al decesso dell'altro socio e come tali irrilevanti,
 - d'altro lato volte a criticare genericamente le risultanze della CTU quanto al valore della società, senza tener conto della precisa indicazione del CTU in ordine ai componenti dell'attivo patrimoniale specificatamente elencati a p.22 della sua relazione,
 - per un ultimo profilo, poi, denunciante un preteso squilibrio quanto al peso fiscale, data la maggior percezione di utili attraverso i prelievi da parte del fratello che ha invece pagato -mentre era in vita- le imposte solo su metà degli utili dichiarati, trattandosi, per quest'ultimo profilo, di una censura che viene superata dal ragionamento decisorio sopra seguito quanto alla rilevanza dei maggiori prelievi del *de cuius* nella determinazione del valore della sua quota.

Le **spese di lite** possono essere interamente compensate tra le parti, data la parziale reciproca soccombenza: così pure vanno posti definitivamente a carico solidale delle parti i costi relativi allo svolgimento della CTU, come già liquidati dal g.i. con provvedimento del 12.11.2018 in euro 2.000,00 per compenso del CTU, oltre accessori.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in parziale accoglimento delle domande degli attori, condanna il convenuto GIOVANNI DAL CORSO al pagamento in favore degli attori DAVIDE DAL CORSO, ELEONORA DAL CORSO e ANGELA ADELE CASSAMAGNAGHI, in solido tra di loro, dell'importo di euro 14.168,71, corrispondente al peso fiscale dagli attori sopportato in conseguenza delle erronee indicazioni fiscali redatte dal convenuto quale socio amministratore della SNC DAL CORSO



ALESSANDRO E GIOVANNI di cui in motivazione, nonché dell'importo di euro 3.246,05, corrispondente al valore della quota del socio defunto ALESSANDRO DAL CORSO nella stessa SNC al 15.10.2010;

2. rigetta per il resto le domande svolte dagli attori;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4. pone i costi relativi allo svolgimento della CTU, come già liquidati dal g.i. con provvedimento del 12.11.2018, definitivamente a carico solidale degli attori congiuntamente da un lato e del convenuto dall'altro.

Così deciso in Milano, il 30 luglio 2019.

Il Giudice
Elena Riva Crugnola

